

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 0002661

192/032101.01.4122.002

Roma, 22 febbraio 2012

OGGETTO: D.M. 09.04.1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere"- art. 20.5 vie di uscita ad uso promiscuo. Riscontro.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F, dal quale si evince che la conformazione dell'attività in argomento non può essere accolta favorevolmente.

Resta inteso che potrà essere valutata una proposta progettuale, contenente misure di sicurezza che possano compensare il rischio aggiuntivo, nell'ambito del procedimento di deroga di cui all'art. 7 del d.P.R 151/11.

Parere della Direzione Regionale

Il Comando Provinciale VV.F. di Chieti ha trasmesso a questa Direzione Regionale l'allegata nota di cui al prot. n. 5806 del 08.06.2011, che contiene un quesito sull'applicazione dell'art. 20.5 del D.M. 09.04.1994 per un caso particolare.

Da informazioni assunte per le vie brevi il quesito riguarderebbe una struttura ricettiva provvista nel sistema di vie di uscita di due scale, una ad uso esclusivo e l'altra ad uso promiscuo con una parte di edificio destinato a civile abitazione, sottostante ad una porzione della superficie degli ultimi due piani della attività ricettiva (vedi schizzo informale allegato).

Detta attività nei due piani più elevati si sviluppa a scavalco su una porzione di edificio adibita a civile abitazione. Con riferimento ad entrambi i vani scale l'edificio presenta altezza antincendi superiore a 32 m.

Tenuto conto che la regola tecnica citata prevede distintamente vie di uscita ad uso esclusivo, con una o più scale (art.20.4.1 e art. 20.4.2 del D.M.09.04.1994) e vie di uscita ad uso promiscuo, con una o più scale (art.20.5), considerato che le indicazioni normative non risultano di facile integrabilità, il Comando Provinciale VV.F. di Chieti ha di fatto richiesto chiarimenti sulla corretta applicazione dell'art. 20 per la situazione descritta, che risulta ibrida rispetto alle due previste dalla normativa.

Al di là di ogni ragionevole combinazione delle misure previste dalla normativa nei casi specifici, occorre evidenziare che l'art. 20.5 del D.M. 09.04.1994 prescrive misure di sicurezza finalizzate al raggiungimento di un accettabile livello di rischio nelle scale ad uso promiscuo, il cui uso è limitato, però, in edifici aventi altezza antincendi non superiore a 32 metri. Il superamento di tale valore, a parere della scrivente Direzione, fa diminuire per il caso esposto il livello di sicurezza previsto dalla norma.

Parere del Comando

Il punto 20.5 recita "È consentita la permanenza di strutture recettive in edifici a destinazione mista, servite da scale ad uso promiscuo, alle seguenti condizioni:

-(omissis).".

Dalla lettura della norma non si comprende se la condizione di promiscuità, quando l'edificio è dotato di più scale, si intenda per una sola scala o per tutte.

Vale a dire, se l'edificio è dotato di due o più scale, di cui una sola ad uso promiscuo, la mancanza di uno dei requisiti previsti, per esempio l'altezza superiore a 32 metri, costituisce impedimento per l'applicazione della norma?

